



Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

_____ **XI LEGISLATURA** _____

Proposta di Legge

Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, percorso formativo per alimentaristi.

REG. GEN. N. 45

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: Vincenzo Alaia, Francesco Iovino, Tommaso Pellegrini e Vincenzo Santangelo.

APPROVATA

A Maggioranza con l'astensione gruppo M.5.S.

NELLA SEDUTA DEL 17 giugno 2021

RELATORE

Vincenzo Alaia





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

INDICE ARTICOLATO

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Formazione ed obblighi del personale alimentarista.
- Art. 4 Obblighi del responsabile dell'industria alimentare.
- Art. 5 Classificazione dei corsi, contenuti minimi dai soggetti erogatori.
- Art. 6 Esonero dall'obbligo di formazione – specifici titoli di studio.
- Art. 7 Formazione a distanza (FAD).
- Art. 8 Personale docente e responsabile scientifico.
- Art. 9 Aggiornamento della formazione.
- Art. 10 Sanzioni.
- Art. 11 Disposizioni finali.
- Art. 12 Disposizioni finanziarie.
- Art. 13 Entrata in vigore.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, e di bevande, e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti in ragione del ruolo centrale della formazione in materia di sicurezza alimentare per la tutela della salute e dei consumatori, nel pieno rispetto delle indicazioni europee che vedono la salute e la protezione dei consumatori, con riguardo alla sicurezza degli alimenti, al centro della politica comunitaria.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) responsabile dell'industria alimentare: il titolare o il responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti alimentari;
- b) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 3
(Formazione ed obblighi del personale alimentarista)

1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a rischio, ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato.
3. Tutto il personale alimentarista che svolge la propria attività nel territorio della Regione Campania deve sostenere obbligatoriamente un percorso formativo ai sensi della presente legge con accertamento in presenza delle competenze acquisite in materia di sicurezza alimentare.
4. Sono validi gli attestati rilasciati da altre regioni in applicazione del Reg. CE n 852/2004 che, ai sensi di specifiche normative regionali, prevedono l'accertamento in presenza delle competenze acquisite di cui al comma precedente.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 4
(Obblighi del responsabile dell'industria alimentare)

1. La responsabilità giuridica della mancata formazione, sia iniziale che di aggiornamento, è del titolare dell'industria alimentare ai sensi del Regolamento CE 852/2004, all.2 cap. XII e s.m.i. deve assicurare che i propri dipendenti abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene generale e degli alimenti.
2. Il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio il personale alimentarista in possesso dell'attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 5

(Classificazione dei corsi, contenuti minimi dai soggetti erogatori)

1. Sono previsti quattro differenti livelli di rischio:
 - a) livello di Rischio 0 con esclusione dell'obbligo di formazione;
 - b) livello di Rischio 1 con validità attestato tre anni / durata 4 ore / rinnovo 4 ore;
 - c) livello di Rischio 2 con validità attestato tre anni / durata 8 ore / rinnovo 4 ore;
 - d) livello di Rischio 3 con validità attestato tre anni / durata 12 ore / rinnovo 6 ore.
2. I corsi potranno essere erogati in presenza o in modalità FAD.
3. L'attestato di avvenuta formazione/aggiornamento sarà rilasciato, previo superamento del test finale di apprendimento, composto da venti domande, da svolgersi in presenza di una Commissione appositamente costituita.
4. I livelli di rischio e la composizione della suddetta Commissione saranno disciplinati con provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. Il programma formativo deve prevedere la trattazione dei seguenti argomenti:
 - a. generalità sulle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti:
 - tossinfezioni;
 - intossicazioni alimentari;
 - b. fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e modalità di prevenzione;
 - c. responsabilità degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti patogeni ai consumatori attraverso i prodotti alimentari;
 - d. igiene della persona;
 - e. igiene dell'ambiente di lavoro;
 - f. legislazione degli alimenti;
 - g. good manufacturing practices – buone pratiche di lavorazione;
 - h. processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti con individuazione;
 - i. dei fattori di rischio sanitario;
 - j. manuali di autocontrollo alimentare redatti con metodologia HACCP;





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

- k. tracciabilità di filiera;
 - l. materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
 - m. intolleranze e allergie alimentari.
6. I corsi rivolti ai Responsabili delle industrie alimentari devono porre particolare risalto e congruo spazio a quanto descritto nel Manuale di autocontrollo aziendale e alle procedure ad esse annesse incluse le procedure di tracciabilità di filiera.
7. La formazione di cui al presente provvedimento può essere erogata dai seguenti soggetti:
- a. aziende sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di Prevenzione;
 - b. agenzie Formative iscritte nell'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale (ai sensi della DGR 242 del 22/07/2013 e s.m.i.);
 - c. dai responsabili dell'industria alimentare presso la sede delle proprie imprese alimentari (così come previsto dal Reg. 852/2004 – allegato 2 – cap. XII formazione), solo ed esclusivamente per il proprio personale alimentarista, attraverso i soggetti erogatori di cui alle lettere a) e b) o da professionisti del settore iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 6
(Esonero dall'obbligo di formazione – specifici titoli di studio)

1. I seguenti titoli di laurea consentono di ritenere soddisfatto permanentemente il requisito del possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi:
 - a) Medicina e Chirurgia;
 - b) Medicina Veterinaria;
 - c) Farmacia;
 - d) Chimica;
 - e) Scienze Biologiche;
 - f) Scienze e Tecnologie Alimentari;
 - g) Scienze e Tecnologie Agrarie.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 7
(Formazione a distanza – FAD -)

1. La formazione per alimentarista può essere erogata mediante la modalità FAD dagli Enti accreditati secondo la normativa regionale vigente per l'erogazione della formazione in modalità e-learning. La formazione a distanza attraverso l'utilizzo di una piattaforma, oltre a consentire l'interazione tra uno o più docenti e la platea dei discenti, deve poter garantire l'accesso esterno da remoto da parte degli Organismi di controllo che saranno in grado in qualsiasi momento di verificare la rilevazione dei tempi e delle modalità di accesso al materiale del corso.
2. L'allievo dovrà frequentare le lezioni on-line per una durata complessiva pari a quella delle lezioni in aula e il programma delle lezioni in FAD, sviluppato in ottica multimediale, deve essere equivalente al programma previsto per la formazione in sede.
3. Per i corsi erogati tramite la piattaforma deve essere previsto un sistema di assistenza tecnica, per gli studenti che abbiano difficoltà ad accedere al corso, tramite help desk telefonico ed è altresì garantita l'interattività docente-discente in maniera asincrona tramite posta elettronica interna alla piattaforma, forum e messaggistica.
4. A conclusione del corso in FAD occorre sostenere il test in presenza per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 5.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 8
(Personale docente e responsabile scientifico)

1. I docenti del corso devono essere in possesso di una delle seguenti Lauree, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Chimica, Scienze e Tecnologie Alimentari, Medicina Veterinaria, Agraria, Scienza dell'Alimentazione, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Tra i docenti sarà individuato un responsabile scientifico dei corsi.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 9
(Aggiornamento della formazione)

1. È stabilito l'obbligo di aggiornamento della formazione a cadenza triennale, e comunque ogni qual volta lo richiedano innovazioni produttive e tecnologiche introdotte, aggiornamento da attuarsi tramite corsi dalle caratteristiche simili e complementari a quelle del corso di formazione iniziale, ma di durata inferiore, come di seguito specificato:
 - a. tre ore gli addetti di livello di rischio 1 e 2;
 - b. sei ore per il livello di rischio 3/ Responsabili di industrie alimentari.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 10
(Sanzioni)

1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo, ai sensi della presente legge, e la violazione dell'articolo 4 sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro.
2. I soggetti incaricati al controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa.
3. Entro il termine massimo di trenta gg il soggetto sanzionato dovrà procedere all'adempimento richiesto





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. I competenti uffici della Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale provvederanno all'adozione dei provvedimenti consequenziali per la piena regolamentazione di quanto disposto nella presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

